

Document title: Draft of legislative and license bills necessary to commissioning heat recovery power plants and oversimplify standard operating hypothesis analysis.

Language: ITA

Content description: Draft of legislative and license bills necessary for commissioning heat recovery power plants. The aim of the draft is to create an authorization model to be replicate in other local/regional context. Different types of authorization have been considered: energy authorization, environmental authorization (heat recovery with ORC in IPPC industrial plants and in plants under the environmental authorizations sector-based) and construction permission.

Code: D10

Internal document code:	D10		
Version:	final		
Date:			
Status:	approved		
Dissemination level:	PU	PP	CO
	Public	Partners Project only (including Services commission)	Confidential Observatory Members Only (including Services commission)
	√		
Authors:	Provincia di Brescia Revisor: Turboden		
Project:	"Policy and governance actions to reduce CO ₂ emissions by Energy valorization of process effluents in Energy Intensive Industries"		
Acronym:	H-REII		
Code:	LIFE08 ENV/IT/000422		



Sommario:

1.	Il sistema di recupero calore con tecnologia ORC.....	3
2.	Profili relativi all'autorizzazione energetica di un modulo ORC.....	4
3.	Autorizzazione ambientale di impianti industriali e recupero calore tramite modulo ORC....	4
3.1	Impianti soggetti alla normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).	5
3.1.1	Integrazione del sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianto industriale IPPC.	6
3.2	Integrazione del sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianti soggetti alle autorizzazioni ambientali settoriali	8
4	Profili relativi all'assenso edilizio per l'installazione di un modulo ORC.	9
Allegato 1:	Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	10
Allegato 2:	Schema di comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto (ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).	13
Allegato 3:	Schema di comunicazione di modifica all'impianto munito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	15



1. Il sistema di recupero calore con tecnologia ORC

Un sistema di recupero calore con tecnologia ORC è composto essenzialmente da uno scambiatore primario, che consente il trasferimento del calore dai gas esausti (o da fluidi caldi di circuiti di raffreddamento) ad un vettore termico (tipicamente olio diatermico o acqua pressurizzata), dal modulo ORC stesso e da un sistema per la dissipazione del calore di condensazione scaricato dal turbogeneratore ORC.

L'olio diatermico caldo, proveniente dallo scambiatore di recupero, alimenta il turbogeneratore ORC, che converte l'energia termica entrante in energia elettrica e calore ad un basso livello di temperatura. Il calore scaricato dal ciclo di potenza in fase di condensazione viene ceduto all'ambiente per mezzo di un circuito intermedio ad acqua (o miscela di acqua e glicole, per evitarne il congelamento nei periodi invernali).

La dissipazione di questo calore può avvenire per mezzo di un sistema dedicato.

Questo può essere un sistema a secco, con aircoolers (radiatori) o a umido con torri evaporative o addirittura sfruttando l'eventuale capacità disponibile nell'impianto di raffreddamento acqua esistente a servizio dello stabilimento.

Il sistema risulta così caratterizzato:

- a) input di energia sotto forma di calore trasferito dai gas esausti dei processi di combustione;
- b) output energetici di calore scambiato con l'atmosfera (nel caso della dissipazione con radiatori o torri evaporative) o con un fluido (nel caso di raffreddamento ad acqua).

Si contraddistingue pertanto per l'assenza di emissioni significative (le possibili emissioni caratteristiche sono quelle indicate di seguito) e quindi per la sua non idoneità a produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, né, tantomeno, a produrre impatti sulle matrici ambientali diverse dall'aria.

Le emissioni in atmosfera caratteristiche di un modulo ORC sono riportate nella tabella seguente:

N.	Provenienza	Tipologia	Autorizzazione
1	Scarico valvola di sicurezza surriscaldatore ORC	Eventuale: solo in caso di emergenza da sovrappressioni. Vapore di olio silconico (classificato non tossico)	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, c. 5 del d.lgs. 152/06
2	Scarico valvola di sicurezza rigeneratore ORC	Eventuale: solo in caso di emergenza da sovrappressioni. Vapore di olio silconico (classificato non tossico)	Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, c. 5 del d.lgs. 152/06
3	Scarico del sistema di aspirazione flange ORC	Continua: costituita da aria e da una percentuale trascurabile di vapore olio silconico.	Si
4	Sfiato serbatoio di stoccaggio olio diatermico ORC	Eventuale: in funzione del tipo di impianto (non prevista nello scambio diretto e nell'applicazione al caso siderurgico). Gas in percentuale trascurabile	Si

2. Profili relativi all'autorizzazione energetica di un modulo ORC

Da quanto sopra esposto risulta che il modulo ORC viene utilizzato per la produzione di energia elettrica e termica dai gas esausti o dai fluidi caldi di circuiti di raffreddamento; nel processo non si utilizzano combustibili né di tipo tradizionale né di tipo "rinnovabile".

Pertanto, trattandosi di mero recupero di energia termica derivante da un processo produttivo, la sua realizzazione e gestione non risulta soggetta all'ottenimento dell'autorizzazione energetica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Resta ferma, nel caso in cui l'energia prodotta non sia utilizzata per intero all'interno del complesso produttivo, la necessità di acquisire l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione alla rete (procedimento autorizzativo disciplinato in regione Lombardia dalla L.R. n. 52/82 e s.m.i.).

3. Autorizzazione ambientale di impianti industriali e recupero calore tramite modulo ORC.

Per quanto attiene la tipologia dei processi industriali esaminati al fine di verificarne l'idoneità per l'inserimento di sistemi di recupero calore tipo ORC (processi industriali altamente

energivori quali siderurgie, cementifici, fonderie di alluminio e metalli non ferrosi, trattamenti termici, industrie del vetro, industrie chimiche etc.) si evidenzia che trattasi di impianti potenzialmente idonei a produrre emissioni gassose, scarichi idrici e rifiuti.

Per l'aspetto che qui rileva in ordine alle autorizzazioni ambientali necessarie per l'integrazione di sistemi di recupero calore tipo ORC all'interno di tali impianti, è possibile far riferimento alle seguenti due fattispecie autorizzative:

- a) una prima che si riferisce alle attività industriali ed agli allevamenti soggetti alla disciplina IPPC (Autorizzazione Integrata Ambientale);
- b) una seconda relativa agli impianti non rientranti in tale prima categoria le cui emissioni sono soggette all'ottenimento delle singole autorizzazioni settoriali di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si rileva che rispetto al complesso degli impianti rientranti nei settori industriali identificati come altamente energivori, per i quali è stata condotta l'attività di audit energetico nell'ambito del progetto (n. 46), almeno 32 rientrano tra le tipologie soggette al regime dell'IPPC.

3.1 Impianti soggetti alla normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

L'Unione europea ha adottato nel 1996 la direttiva IPPC (96/61/CE del Consiglio), oggi sostituita dalla direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernenti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

In Italia la disciplina è stata recepita dapprima con il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, ed è ora ricompresa con modifiche nel d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., (Titolo III-bis) che regola il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti sottoposti a tale disciplina.

Le categorie di attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante, soggette all'A.I.A. sono quelle dell'allegato VIII alla parte II del richiamato d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (vedi Allegato 1).

L'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, affinché l'impianto sia conforme alle finalità del decreto.

La normativa IPPC è basata alcuni obblighi fondamentali riguardanti i seguenti elementi:

- a) utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili (MTD-cioè quelle che producono minori quantitativi di rifiuti, che utilizzano le sostanze meno pericolose, che consentono il recupero e il riciclaggio delle sostanze emesse ecc.);
- b) prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento;
- c) prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti;
- d) utilizzo efficace dell'energia;
- e) prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze;
- f) bonifica dei siti al termine delle attività.

Il rilascio ed il rinnovo dell'A.I.A. da parte dell'Autorità competente sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 29-quater e 29-octies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Lo stesso d.lgs. all'art. 29-nonies disciplina invece il sistema delle comunicazioni preventive che il gestore dell'impianto è tenuto a trasmettere all'Autorità competente nel caso di introduzione di modifiche all'impianto stesso.

La norma individua modifiche agli impianti di due tipologie:

- a) *modifiche sostanziali*, definite all'art. 5, comma 1, lett. 1-bis del richiamato d.lgs. come: *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;
- b) *modifiche non sostanziali*: le modifiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a).

3.1.1 Integrazione del sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianto industriale IPPC.

Stante il sistema autorizzatorio dell'A.I.A. delineato al punto 3.1 è possibile ipotizzare i seguenti due casi di studio:

- a) rilascio ex-novo dell'A.I.A. relativa a impianto industriale il cui progetto contempla anche un sistema di recupero calore tipo ORC;
- b) integrazione di un sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianto industriale esistente e già munito di A.I.A..

Quanto al primo caso risulta intuitivo che l'integrazione di un sistema di recupero calore in un processo produttivo, quand'anche non espressamente previsto dalle specifiche BAT di settore per le diverse categorie di attività industriali, risponde appieno al principio cardine dell'IPPC relativamente alle necessità di utilizzo efficace dell'energia: il recupero di calore che residua da processi industriali fortemente energivori con tecnologie disponibili (calore di scarto ancora presente nell'output del sistema e che andrebbe disperso in atmosfera), contribuisce ad una sensibile riduzione dei gas serra emessi dai processi industriali nonché al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Unione Europea.

Il progetto del modulo ORC andrà opportunamente integrato in quello complessivo dell'impianto industriale interessato dalla richiesta di autorizzazione: il provvedimento finale terrà conto anche di tale parte di impianto.

Il secondo caso risulta invece di maggiore interesse poichè intervenendo su processi industriali esistenti, è diretto ad intercettare quote di flussi energetici importanti il cui recupero (anche in relazione alle tecnologie in uso all'epoca della costruzione di tali impianti) può incidere in maniera sensibile sul bilancio energetico complessivo.

Per quanto riportato più sopra al punto 1., trattandosi di sistema caratterizzato da input di energia sotto forma di calore trasferito dai gas esausti dei processi di combustione (ovvero da fluidi caldi di circuiti di raffreddamento esistenti) e da output energetici di calore scambiato con l'atmosfera o con un fluido (pertanto da sistema, che si contraddistingue per l'assenza di emissioni significative), è possibile ritenere che la modifica introdotta all'impianto attraverso l'inserimento del modulo ORC non rivesta carattere di sostanzialità, dovendosi escludere sue conseguenze negative e significative sull'uomo o sull'ambiente.

Nell'ambito degli insediamenti industriali muniti di A.I.A., l'integrazione di un modulo ORC si qualifica pertanto quale modifica non sostanziale all'impianto disciplinata dall'art. 29-nonies del più volte richiamato d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: sarà quindi possibile procedere alla realizzazione



di tale modifica trascorsi 60 giorni dalla relativa comunicazione da inoltrarsi preventivamente all'Autorità competente.

L'**Allegato 2** riporta uno schema di comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto (ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) utilizzabile per l'integrazione di un sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianto industriale munito di A.I.A.

3.2 Integrazione del sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianti soggetti alle autorizzazioni ambientali settoriali.

Si richiamano qui tipicamente tutti gli altri impianti industriali non soggetti al sistema autorizzatorio dell'A.I.A..

Sulla base della tipologia impiantistica in esame ci si riferisce in particolare agli impianti soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006: per l'installazione di un nuovo impianto/avvio di nuova attività, modifica sostanziale e trasferimento, è sempre previsto il rilascio in forma preventiva dell'autorizzazione, o la trasmissione della comunicazione in caso di modifica non sostanziale dell'impianto.

Anche in questo caso, è possibile individuare una prima fattispecie corrispondente al rilascio ex-novo dell'autorizzazione alle emissioni relativa ad impianto industriale il cui progetto contempla anche un sistema di recupero calore tipo ORC: ricorrendo questa ipotesi il progetto del modulo ORC andrà opportunamente integrato in quello complessivo dell'impianto industriale da realizzare e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del richiamato d.lgs. terrà conto anche di tale parte di impianto.

Nel secondo caso (integrazione di un sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianto industriale esistente e già munito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera) richiamate le argomentazioni svolte nei paragrafi precedenti relativamente alla natura ed alla tipologia delle emissioni connesse, si ricade nell'ipotesi di una modifica impiantistica di carattere non sostanziale la cui realizzazione è soggetta alla preventiva comunicazione.



In questa ipotesi sarà possibile procedere alla realizzazione di tale modifica trascorsi 60 giorni dalla relativa comunicazione da inoltrarsi preventivamente all'Autorità competente.

In regione Lombardia la Circolare 1/Amb/2007 - n. 5 del 25/01/2007 ha definito le linee guida relative alle modifiche impiantistiche ai sensi dell'art. 269, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.

L'**Allegato 3** riporta uno schema di comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto (ai sensi dell'art. 269, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) utilizzabile per l'integrazione di un sistema di recupero calore con tecnologia ORC in impianto industriale munito di autorizzazione settoriale all'emissione in atmosfera.

4. Profili relativi all'assenso edilizio per l'installazione di un modulo ORC.

Resta fermo il rispetto della normativa edilizio-urbanistica in ordine alla necessità di munirsi degli eventuali assensi necessari per la realizzazione delle opere funzionali all'installazione del turbogeneratore ORC in relazione alla tipologia di intervento impiantistico previsto.



Allegato 1: Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ALLEGATO VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12
1. Attività energetiche.
1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
1.4-bis. terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

<p>3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.</p>
<p>4. Industria chimica.</p>
<p>4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie.
<p>4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
<p>4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).</p>
<p>4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.</p>
<p>4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.</p>
<p>4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.</p>
<p>5. Gestione dei rifiuti.</p>
<p>5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.</p>
<p>5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.</p>
<p>5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.</p>

<p>5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</p>
<p>6. Altre attività.</p>
<p>6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
<p>6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.</p>
<p>6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.</p>
<p>6.4:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
<p>6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.</p>
<p>6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 40.000 posti pollame;b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), oc) 750 posti scrofe.
<p>6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.</p>
<p>6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.</p>



Allegato 2: Schema di comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto (ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

All'Autorità competente

.....
.....

e, p.c. Al Comune di

.....

e, p.c. All'Agenzia Regionale per
l'Ambiente di

.....

OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto "IPPC" sito in comune di
..... (Provincia).

il/la sottoscritto/a, nato/a a(.....) il
....., nella sua qualità di gestore/rappresentante del gestore dell'impianto IPPC
denominato....., sito in comune di
.....(Provincia), via, n.
.....,

attualmente autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i con provvedimento n.
..... in data

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'intenzione di apportare al predetto impianto la modifica consistente nell'introduzione di un sistema di recupero dell'energia termica con tecnologia ORC (dall'emissione denominata "E..." ovvero dal circuito delle acque di raffreddamento...), e la conseguente produzione di energia elettrica e di calore a basso livello di temperatura.

A tale proposito il sottoscritto:

1. precisa che la modifica incide sui seguenti elementi ambientali:

- ARIA
- ACQUA
- SUOLO
- RIFIUTI
- RUMORE
- ENERGIA

2. precisa di ritenere che la modifica sopra indicata non abbia carattere sostanziale,



dovendosi escludere sue conseguenze negative e significative sull'uomo o sull'ambiente in quanto

.....
.....

3. precisa che la modifica riguarda la/le seguente/i parte/i dell'AIA sopracitata:

.....

4. allega, ai fini di una più completa illustrazione della modifica che si intende apportare all'impianto:

- Relazione Tecnica ed elaborati cartografici;
- Copia della ricevuta del versamento delle spese istruttorie.

6. allega fotocopia della propria carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità;

7. informa che per eventuali comunicazioni è contattabile il/la sig./sig.a.....

(tel.fax..... e-mail)

....., lì

IL GESTORE

.....

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell'impresa)



Allegato 3: Schema di comunicazione di modifica all'impianto munito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Alla **Autorità competente**.....
Settore
Via
CAP - CITTA'

p.c.: Al **Comune di**(*)
Via

All'**ARPA di**
Via
CAP - CITTA'

**Oggetto : Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico .
COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... (.....)
il/...../..... e residente in Via
.....n°
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa
.....
..... con sede legale in
Comune di(.....), Via
.....n°..... ed insediamento produttivo sito in Comune di
.....(.....) Via
n°..... Tel. Fax..... e-mail
..... all'interno del quale viene svolta la seguente
attività.....

In possesso della/delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (indicare tutti i provvedimenti autorizzativi in essere)

- Autorizzazione generale ex art. 12 del DPR 203/88 (impianti esistenti) con DGR n° 41406 del 12/02/1999

Autorizzazione Regionale/Provinciale con atto _____ n° _____ in data _____

COMUNICA

Di voler eseguire una **modifica non sostanziale** consistente nell'introduzione di un sistema di recupero dell'energia termica con tecnologia ORC (dall'emissione denominata "E..." ovvero dal circuito delle acque di raffreddamento...), e la conseguente produzione di energia elettrica e di calore a basso livello di temperatura.

SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare ai destinatari della presente la data di effettuazione dell'intervento e ad inviare, qualora previsto dall'allegato 1 alla circolare 1 AMB/07, la certificazione analitica post-intervento entro 60 gg dalla data della modifica.

A tale fine si allegano alla presente domanda:

- Relazione tecnica;
- Dichiarazione relativa al tariffario;
- Ricevuta del versamento di € _____ sul C. C. Postale n. _____ intestato a " _____ - Servizio tesoreria" specificando come causale;
- Copia degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;
- Copia del documento di identità del richiedente;

e in relazione al tipo di modifica:

- Referti analitici pre intervento;
- Scheda tecnica dei macchinari;
- Schede di sicurezza delle materie prime;
- Scheda tecnica dell'impianto di abbattimento;
- Planimetria con indicazione dei punti di emissione, in scala adeguata, con evidenziato lo spostamento;
- Estratti di mappa;
- Planimetria della nuova ubicazione;
- Altra documentazione necessaria nel caso specifico.

Data.....

.....
Timbro e firma